

**DELIBERAZIONE 8 MARZO 2018
140/2018/R/GAS**

**ULTERIORI DISPOSIZIONI ALLA SOCIETÀ EDISON STOCCAGGIO S.P.A. PER IL
CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO, PER L'ANNO TERMICO 2018 – 2019**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1010^a riunione del 8 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 22 febbraio 2018 (di seguito: decreto 22 febbraio 2018);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 marzo 2018, 121/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 121/2017/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 prevede, all'articolo 12, comma 7, che l'Autorità fissi le modalità atte a garantire, a tutti gli utenti, la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio;
- il decreto legge 1/12 prevede, all'articolo 14, comma 3, che siano determinate, con decreto del Ministro, la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato

alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva; procedure utilizzabili anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il decreto 22 febbraio 2018, il Ministro ha emanato disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio 2018 – 2019, ai sensi dell'articolo 14, del decreto legge 1/12 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, le quali confermano in linea generale, per la società Edison Stoccaggio S.p.a., l'assetto previgente dei servizi di stoccaggio;
- con la deliberazione 121/2018/R/GAS, l'Autorità ha definito le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio, in linea con le disposizioni dei richiamati decreti;
- la medesima deliberazione ha previsto, all'articolo 6, che, per ciascuna asta, è stabilito un prezzo di riserva sulla base di criteri definiti dall'Autorità e comunicati alle imprese di stoccaggio con successivo provvedimento, con l'obbligo, per le medesime imprese, di mantenerne la riservatezza;
- in particolare, i criteri definiti all'articolo 6, della deliberazione 121/2018/R/GAS, prevedono che il prezzo di riserva tenga conto:
 - della differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso l'*hub* TTF e/o presso il PSV nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo del gas con consegna nel periodo invernale e quello del gas con consegna nel precedente periodo estivo;
 - della differenza fra le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate sul gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo;
 - dei costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di stoccaggio ed in particolare del costo dei consumi di iniezione ed erogazione e degli oneri finanziari connessi con l'immobilizzazione del gas in stoccaggio;
 - la possibilità di definire un prezzo di riserva funzione crescente dei quantitativi offerti in allocazione anche alla luce di possibili incrementi dei differenziali stagionali nel corso della fase di iniezione;
 - eventuali contenuti di flessibilità presenti nel servizio;
- i differenziali di prezzo dei prodotti *forward* utilizzati per la valorizzazione dello stoccaggio si pongono a un livello particolarmente ridotto rispetto agli ultimi anni;
- la definizione di un prezzo di riserva crescente con il quantitativo offerto è funzionale a limitare il rischio di una non corretta valorizzazione della risorsa alla luce di quanto considerato al punto precedente;
- la società Edison Stoccaggio S.p.a. rende disponibile, nell'ambito delle aste di cui alla deliberazione 121/2018/R/GAS, capacità per il solo servizio di modulazione di punta.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ed urgente definire la formula di calcolo del prezzo di riserva, al fine del corretto svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio da parte della società Edison Stoccaggio S.p.a., in linea con le disposizioni adottate con la deliberazione 121/2018/R/GAS;
- sia necessario, ai fini del calcolo dei costi connessi all'utilizzo dello stoccaggio, aggiornare il valore dell'onere finanziario sulla base dei criteri già adottati per l'anno termico 2016/2017, tenendo conto dell'andamento del tasso di sconto interbancario

DELIBERA

1. di definire, ai sensi dell'articolo 6, della deliberazione 121/2018/R/GAS, i criteri per la definizione del prezzo di riserva per le procedure di conferimento della capacità di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.a., per l'anno termico dello stoccaggio 2018 – 2019, come riportati all'Allegato A al presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Edison Stoccaggio S.p.a., con divieto di divulgarne i contenuti;
3. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione dell'Allegato A, in quanto contenente dati commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni